

REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2000 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

| (EUR/t) | | (EUR/t) | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Codice prodotto | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto | Ammontare delle restituzioni |
| 1102 20 10 9200 ⁽¹⁾ | 86,17 | 1104 23 10 9100 | 92,33 |
| 1102 20 10 9400 ⁽¹⁾ | 73,86 | 1104 23 10 9300 | 70,78 |
| 1102 20 90 9200 ⁽¹⁾ | 73,86 | 1104 29 11 9000 | 14,69 |
| 1102 90 10 9100 | 0,00 | 1104 29 51 9000 | 14,40 |
| 1102 90 10 9900 | 0,00 | 1104 29 55 9000 | 14,40 |
| 1102 90 30 9100 | 37,44 | 1104 30 10 9000 | 3,60 |
| 1103 12 00 9100 | 37,44 | 1104 30 90 9000 | 15,39 |
| 1103 13 10 9100 ⁽¹⁾ | 110,79 | 1107 10 11 9000 | 25,63 |
| 1103 13 10 9300 ⁽¹⁾ | 86,17 | 1107 10 91 9000 | 0,00 |
| 1103 13 10 9500 ⁽¹⁾ | 73,86 | 1108 11 00 9200 | 28,80 |
| 1103 13 90 9100 ⁽¹⁾ | 73,86 | 1108 11 00 9300 | 28,80 |
| 1103 19 10 9000 | 42,92 | 1108 12 00 9200 | 98,48 |
| 1103 19 30 9100 | 0,00 | 1108 12 00 9300 | 98,48 |
| 1103 21 00 9000 | 14,69 | 1108 13 00 9200 | 98,48 |
| 1103 29 20 9000 | 0,00 | 1108 13 00 9300 | 98,48 |
| 1104 11 90 9100 | 0,00 | 1108 19 10 9200 | 44,08 |
| 1104 12 90 9100 | 41,60 | 1108 19 10 9300 | 44,08 |
| 1104 12 90 9300 | 33,28 | 1109 00 00 9100 | 0,00 |
| 1104 19 10 9000 | 14,69 | 1702 30 51 9000 ⁽²⁾ | 104,00 |
| 1104 19 50 9110 | 98,48 | 1702 30 59 9000 ⁽²⁾ | 79,62 |
| 1104 19 50 9130 | 80,02 | 1702 30 91 9000 | 104,00 |
| 1104 21 10 9100 | 0,00 | 1702 30 99 9000 | 79,62 |
| 1104 21 30 9100 | 0,00 | 1702 40 90 9000 | 79,62 |
| 1104 21 50 9100 | 0,00 | 1702 90 50 9100 | 104,00 |
| 1104 21 50 9300 | 0,00 | 1702 90 50 9900 | 79,62 |
| 1104 22 20 9100 | 33,28 | 1702 90 75 9000 | 108,98 |
| 1104 22 30 9100 | 35,36 | 1702 90 79 9000 | 75,64 |
| | | 2106 90 55 9000 | 79,62 |

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.